PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 16

Esoneri a favore di alunni di famiglia numerosa

E' concesso l'esonero dalle tasse di cui alle annesse tabelle e dall'imposta di bollo, ai giovani appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica, che abbiano a carico non meno di sette figli. E' concesso il semi-esonero quando i figli a carico siano non meno di cinque. E' condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi. I figli caduti in guerra o per la lotta di liberazione si considerano viventi e a carico. Il beneficio di cui al presente articolo e' sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermita'.

Versione in vigore dal 1 settembre 1954, non più in vigore dal 29 luglio 1961 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica
Estremi	Legge 9 agosto 1954, n. 645
Titolo	II — Revisione della misura delle tasse scolastiche e provvidenze a favore degli alunni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-straordinarie-a-favore-dell-edilizia-scolastica/art-16-esoneri-a-favore-di-alunni-di-famiglia-numerosa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it